



**Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
Pec: [barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

## **OGGETTO: Aspetti fiscali del noleggio di autovetture**

Una valida alternativa per procurarsi la disponibilità di un veicolo, senza sostenere l'ingente esborso economico iniziale necessario per il suo acquisto è data dal noleggio, il quale può essere di due tipi:

1. a breve termine (ad esempio, noleggio di un'autovettura per 10 giorni);
2. a lungo termine.

La prima tipologia di noleggio risponde ad esigenze di tipo contingente.

Trattandosi di esigenze spot, il contratto di noleggio a breve termine è quasi sempre redatto in formato standard e si limita a fissare:

- un importo fisso per l'utilizzo della vettura;
- un determinato termine di utilizzo;
- una percorrenza chilometrica massima.

Attraverso la **seconda tipologia** contrattuale analizzata, ossia il noleggio a lungo termine o cd. "full service" il soggetto entra in possesso di un veicolo e lo utilizza fino al termine previsto nel contratto, ben più lungo di quello previsto dal noleggio a breve termine, pagando un canone mensile all'azienda di noleggio. Tutti gli altri costi, ordinari e straordinari, sono già inclusi nel canone. Attraverso il noleggio a lungo termine, la società:

- evita di impegnare la propria liquidità nell'acquisto del veicolo;
- evita di diventare proprietaria del veicolo, con tutte le relative conseguenze;
- non deve gestire l'assicurazione, la manutenzione, il bollo e il cambio delle gomme;
- è al riparo dagli imprevisti, come il furto o incendio, gli incidenti e i guasti.

In merito ai soggetti che esercitano l'attività di noleggio degli autoveicoli senza conducente, merita di essere sottolineata la razionalizzazione dei relativi adempimenti, realizzatasi a seguito dell'entrata in vigore dell'[articolo 23, comma 42, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha eliminato l'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale. Pertanto, in base alla nuova normativa, i soggetti che esercitano tale attività sono tenuti esclusivamente ad emettere fattura ai sensi dell'[articolo 21 del D.p.r. 633/1972](#), con una notevole semplificazione degli adempimenti rispetto al passato.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 5 agosto 2011, n. 41/E](#), il noleggiatore, applicando le regole generali contenute nell'[articolo 6 del D.p.r. 633/1972](#) (ai sensi del quale "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"):

- all'atto della consegna del bene: non emette e consegna al cliente alcun documento fiscale, non essendo ancora stato effettuato il pagamento del corrispettivo;
- all'atto del pagamento del corrispettivo: emette e consegna al cliente la fattura, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 21 del D.p.r. 633/1972.

**Pertanto, in luogo di una ricevuta e/o scontrino fiscale, la consegna al cliente del veicolo, a titolo di noleggio, resta documentata esclusivamente dagli appositi documenti e/o scritture contabili del concedente, quali, ad esempio, il contratto di noleggio, stipulato prima della consegna, consegnato in copia al cliente.**

**Al fine di creare un collegamento tra contratto di noleggio (consegnato in copia al cliente) e documento fiscale, gli estremi identificativi di tale contratto dovranno essere indicati nella fattura emessa dopo il pagamento (Agenzia delle Entrate, con la circolare 5 agosto 2011, n. 41/E).**

**Aspetti IVA** - La detraibilità dell'IVA addebitata per i canoni di noleggio segue il medesimo trattamento che sarebbe applicabile nel caso di acquisto diretto dei beni, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contratto di noleggio a breve termine oppure di un contratto full service.

L'[articolo 19-bis1, primo comma, lettera c\), del D.p.r. 633/1972](#), limita al 40% la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di "veicoli stradali a motore" utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività di impresa e per fini privati.

Per "veicoli stradali a motore" si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La disposizione non si applica, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa. Infatti, la risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF, precisa che è possibile dichiarare l'utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'attività e beneficiare della detrazione integrale dell'IVA a credito solo nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l'utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'attività d'impresa o della professione. Diversamente, trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera d).

**Imposte sui redditi** - La deducibilità dei canoni di noleggio relativi ai veicoli utilizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività segue la medesima disciplina fiscale che sarebbe stata applicabile in caso di acquisto diretto del veicolo.

Pertanto, sono completamente deducibili i canoni di noleggio relativi ai veicoli strumentali all'attività di impresa (ad esempio, gli autocarri), mentre sono soggetti a limitazioni fiscali i veicoli a motore, non esclusivamente strumentali, individuati dall'articolo 164 del TUIR, ossia:

- le autovetture;
- gli autocaravan;
- i motocicli e i ciclomotori.

In relazione a tali veicoli, l'impresa può dedurre i canoni nei limiti previsti dall'[articolo 164 del TUIR](#) e, quindi:

- in misura integrale: con riferimento ai canoni di noleggio per autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; nonché ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
- nella misura del 70%, se i veicoli sono assegnati in uso promiscuo ai dipendenti;
- secondo la regola ordinaria con l'applicazione di una duplice limitazione:
  - il limite percentuale del 20%;
  - il limite sul canone di noleggio, che varia a seconda del tipo di veicolo.

Si ricorda, inoltre, che è necessario rideterminare il tetto massimo di deducibilità, in funzione del periodo considerato dal contratto di noleggio.

**Limiti di deducibilità noleggio**

<b>Tipo veicolo</b>	<b>Importo fiscalmente riconosciuto</b>	<b>Costo deducibilità (20%)</b>
Autovetture e autocaravan	3.615,20 euro	723,04 euro
Motocicli	774,69 euro	154,94 euro
Ciclomotori	413,17 euro	82,63 euro